



# COMUNE DI CEDEGOLO

N. ORD. 11/2012  
Prot. 3317

## Obbligo di custodia e raccolta escrementi di cani

### IL SINDACO

**Premesso** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, parchi pubblici e spazi di accesso ai luoghi di culto quali Chiese, cimiteri e ecc.) a causa dell'incuria di certi proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali talvolta incustoditi, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per la comunità;

**Preso atto** inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone del Comune;

**Ritenuto** opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

**Valutato** di garantire una maggiore igiene e sicurezza dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

### VISTI

Legge 24.11.1981 n.689; Legge 28/1/91; D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.; Circolare D.G. Sanità 56/2002;

### SENTITO

il Servizio Veterinario dell'Asl di Valle Camonica Sebino

## ORDINA

ai proprietari di cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono:

- di **applicare la museruola** o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

- di **provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni**, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane

sporchi strade, marciapiedi, portici, piazze, parchi pubblici, zone verdi, spazi di accesso ai luoghi di culto quali Chiese, cimiteri e ecc.;

- di **munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette**, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali, che dovranno essere smaltite nei contenitori (cassonetti o cestini) dei rifiuti solidi urbani.

### AVVERTE

che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della **sanzione pecuniaria amministrativa** da 25,00 a 150,00 €, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente **nell'importo di € 50,00** da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

### INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Corpo di Polizia Locale e il personale del Servizio Veterinario dell'ASL.

### DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 a partire dalla data della presente ordinanza.



IL SINDACO  
(*Andrea Bortolo PEDRALI*)

**IO NON POSSO RACCOGLIERLA.  
FATE VOI!**

